

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente ad essere ascoltata dall'Autorità abilitata a concludere contratti prima dell'adozione della decisione e sulla violazione dell'obbligo di diligenza, assistenza e buona amministrazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'illecito amministrativo commesso dall'amministrazione nell'ambito del trattamento della domanda della ricorrente, che le ha causato un danno valutato ex aequo et bono in EUR 2 500,00.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2021 — QI / Commissione

(Causa T-807/21)

(2022/C 73/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QI (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 26 febbraio 2021 del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza» che respinge il reclamo della ricorrente presentato ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto il 25 ottobre 2020;
- annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione del 27 settembre 2021 che respinge il reclamo della ricorrente del 26 maggio 2021;
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente un importo pari a EUR 100 000 valutato ex aequo et bono e i relativi interessi, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale da lei subiti;
- condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il rigetto della domanda di assistenza è stato prematuro in quanto è stato effettuato senza avviare un'indagine, senza attendere l'esito della richiesta della ricorrente di accesso alla sua cartella clinica e, quindi, in violazione del diritto al contraddittorio effettivo prima che la decisione fosse adottata.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo all'insufficienza di prove dell'esistenza di un comportamento contrario allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). La ricorrente sostiene che le molestie subite erano reali, che i termini procedurali erano troppo brevi e solleva la violazione dell'articolo 59 dello Statuto, che non permetterebbe i controlli effettuati nel caso di specie dal servizio medico.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del dovere di assistenza e di sollecitudine e del diritto della ricorrente a una buona amministrazione e a un trattamento equo. La ricorrente fa anche valere la violazione del suo legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio effettivo a causa dell'assenza di contraddittorio in relazione agli elementi analizzati dall'Ufficio di Investigazione e Disciplina della Commissione (IDOC) prima dell'archiviazione del fascicolo.
5. Quinto motivo, relativo al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.